

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- \* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni ..... 1
  - \* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3831/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità al fine di introdurre un contributo temporaneo ..... 7
  - \* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3832/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità per quanto riguarda il contributo al regime delle pensioni ..... 9
  - \* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3833/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 1990, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee 10
  - \* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1991, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni 13
  - \* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3835/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'adeguamento dell'indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado ..... 16

---

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

1

---

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

---

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

---

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3830/91 DEL CONSIGLIO**

**del 19 dicembre 1991**

**che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere della Corte di giustizia,

preso atto della relazione della commissione di concertazione istituita con la decisione del Consiglio del 23 giugno 1981;

considerando che, a seguito delle decisioni del 20 marzo 1972 e del 26 giugno 1976, il Consiglio con la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE <sup>(2)</sup> ha stabilito per un periodo di dieci anni le regole sugli adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità;

considerando che in questo modo è stato possibile assicurare relazioni di collaborazione sociale intese ad evitare conflitti fra le istituzioni europee ed i loro funzionari ed altri agenti per quanto concerne gli adeguamenti delle retribuzioni;

considerando che, alla luce di questa esperienza, è opportuno confermare e precisare in un regolamento le modalità secondo cui il Consiglio applica, su proposta della Commissione, gli articoli 64 e 65 dello statuto al fine di mantenere relazioni di tale tipo fra le istituzioni europee ed i loro funzionari e altri agenti;

considerando che è opportuno riaffermare il principio dell'evoluzione parallela, sia positiva che negativa, del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazio-

nali delle amministrazioni centrali e dei funzionari delle Comunità europee;

considerando che l'attuazione del principio del parallelismo esige che si tenga conto dell'andamento del costo della vita che grava effettivamente sui funzionari delle Comunità europee;

considerando tuttavia che saranno intrapresi sotto l'egida dell'Istituto statistico delle Comunità europee, lavori di analisi dei problemi esistenti al fine di favorire una migliore comparabilità degli indici dei prezzi, allo scopo di accelerare la razionalizzazione del metodo di stabilimento di detti indici;

considerando che in questo contesto risulta opportuno che l'adeguamento annuale venga effettuato sulla base dell'indice comune previsto all'articolo 65 dello statuto, ponderato in modo da incorporare per il 25 % l'indice belga (componente Bruxelles capitale);

considerando che il principio del parallelismo consente di tenere conto della situazione economica e sociale nella stessa misura, in cui gli Stati membri ne hanno tenuto conto per i funzionari nazionali nelle loro decisioni relative agli adeguamenti retributivi;

considerando che è opportuno fissare con la massima precisione i coefficienti correttivi da applicare alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee che prestano servizio nelle diverse sedi affinché venga rispettato il principio dell'equivalenza del potere d'acquisto;

considerando che, per rispettare i principi del parallelismo e dell'equivalenza del potere d'acquisto, è opportuno definire la procedura secondo cui il Consiglio tiene conto di variazioni sensibili del costo della vita ai fini dell'adeguamento dei coefficienti correttivi, conformemente all'articolo 65, paragrafo 2 dello statuto; che in tale occasione, qualora sia previsto un andamento negativo del potere d'acquisto, si deve operare un defalco appropriato su detto adeguamento;

<sup>(1)</sup> GU n. C 129 del 20. 5. 1991, pag. 222 e parere reso il 12 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

considerando che, all'occorrenza, debbono essere prese in considerazione le necessità di assunzioni;

considerando tuttavia che, qualora si constati un deterioramento grave ed improvviso della situazione economica e sociale, la Commissione può presentare proposte appropriate su cui il Consiglio delibera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità sono modificati come segue:

1) Nello statuto è inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 65 bis*

Le modalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 sono definite nell'allegato XI. »

2) Il testo figurante nell'allegato del presente regolamento è aggiunto allo statuto come allegato XI.

3) All'articolo 20, primo comma del regime, i termini « articoli 63, 64 e 65 dello statuto » sono sostituiti da « articoli 63, 64, 65 e 65 bis dello statuto ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Ai fini dell'applicazione dell'allegato XI, il periodo di riferimento per l'adeguamento delle retribuzioni al 1° luglio 1991 inizia il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DANKERT

## ALLEGATO

## « ALLEGATO XI

## MODALITÀ D'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 64 E 65 DELLO STATUTO

## CAPITOLO 1

## ESAME ANNUALE DEL LIVELLO DELLE RETRIBUZIONI

(articolo 65, paragrafo 1 dello statuto)

## Sezione 1

## Elementi degli adeguamenti annuali

## Articolo 1

1. *Relazione dell'Istituto statistico delle Comunità europee*

Ai fini dell'esame previsto all'articolo 65, paragrafo 1 dello statuto, l'Istituto statistico delle Comunità europee, in seguito denominato « Istituto statistico », compila ogni anno prima della fine del mese di settembre una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sulle parità economiche fra Bruxelles e le altre sedi di servizio negli Stati membri e sull'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali, in seguito denominato « andamento del potere d'acquisto ».

Il periodo di riferimento per questi elementi è costituito dai dodici mesi che precedono il 1° luglio dell'anno durante cui si effettua l'esame.

2. *Andamento del costo della vita per Bruxelles (indice comune)*

L'Istituto statistico, d'intesa con gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri, in seguito denominati « istituti nazionali », stabilisce un indice comune che consenta di misurare l'andamento del costo della vita per i funzionari delle Comunità europee a Bruxelles.

3. *Parità economiche*

a) L'Istituto statistico, d'intesa con gli istituti nazionali, calcola le parità economiche che determinano le equivalenze di potere d'acquisto, con riferimento a Bruxelles, fra le retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee in servizio all'interno degli Stati

membri, nelle capitali e talune altre sedi di servizio previste all'articolo 9.

b) Le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere verificata con un'indagine diretta almeno una volta ogni cinque anni.

4. *Andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali (indicatori specifici)*

a) Per misurare in percentuale l'andamento positivo o negativo del potere d'acquisto delle retribuzioni nei pubblici impieghi nazionali, l'Istituto statistico stabilisce, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici nazionali interessati, indicatori specifici dell'andamento delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali di ciascuna delle amministrazioni centrali nel corso del periodo di riferimento.

I vari indicatori specifici sono di due tipi:

- un indicatore per ciascuna delle quattro categorie A, B, C e D,
- un indicatore medio ponderato in base all'organico dei funzionari nazionali di queste quattro categorie.

Ciascun indicatore è espresso in cifre lorde e nette reali. Per passare dal lordo al netto si tiene conto delle trattenute obbligatorie nonché delle voci fiscali generali.

Per la determinazione degli indicatori lordi e netti per l'insieme degli Stati membri, i risultati per paese sono ponderati in base al volume delle retribuzioni delle amministrazioni centrali, quale risulta dalle statistiche più recenti pubblicate nei conti nazionali.

b) Gli uffici nazionali forniscono all'Istituto statistico, su sua richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie, allo scopo di stabilire un indicatore specifico che misuri correttamente l'andamento del potere d'acquisto dei funzionari nazionali.

L'Istituto statistico presenta un rapporto alla Commissione fornendole tutti gli elementi di valutazione, se, dopo una nuova consultazione degli uffici nazionali, constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o l'impossibilità di stabilire indicatori che misurino correttamente sotto il profilo statistico l'andamento dei redditi reali dei funzionari di un determinato Stato membro.

- c) L'Istituto statistico valuta inoltre, sul piano statistico, lo scarto fra i tassi al lordo e al netto degli indicatori specifici.
- d) Oltre agli indicatori specifici, l'Istituto statistico presenta a titolo di indicatori di controllo i dati relativi al volume delle retribuzioni in termini reali pro capite nell'insieme delle pubbliche amministrazioni e nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali.
- L'istituto statistico correderà la propria relazione sugli indicatori specifici di note esplicative delle divergenze tra i medesimi e l'andamento degli indicatori di controllo di cui sopra.

### Articolo 2

La Commissione redige, entro la fine del 1992 e poi ogni tre anni, una relazione circostanziata concernente le necessità delle istituzioni in materia di assunzioni, e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio. Sulla base di tale relazione la Commissione presenta eventualmente al Consiglio delle proposte basate su tutti gli elementi opportuni, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie.

### Sezione 2

#### Modalità dell'adeguamento annuale delle retribuzioni

### Articolo 3

1. Con effetto al 1° luglio e in conformità all'articolo 65, paragrafo 3 dello statuto, il Consiglio decide prima della fine di ogni anno, in merito all'adeguamento delle retribuzioni proposto dalla Commissione e basato sugli elementi previsti alla sezione 1.
2. Il valore all'adeguamento è pari al prodotto dell'indicatore specifico e dell'indice comune ponderato nella misura del 25 % con l'indice belga (componente Bruxelles capitale). L'adeguamento è fissato in termini netti e può essere espresso in percentuale uguale per tutti oppure in maniera non proporzionale.

L'adeguamento può essere quindi espresso :

- in percentuale,
- e/o
- in valore assoluto.

Se l'adeguamento non è espresso unicamente in percentuale, esso è realizzato in modo che la variazione del volume delle retribuzioni corrisponda ad un adeguamento espresso in percentuale.

3. Il valore dell'adeguamento così fissato ed il coefficiente correttore vigente per i funzionari in servizio in Belgio, previa l'applicazione dell'articolo 63, quarto

comma dello statuto, sono incorporati, secondo il metodo illustrato in prosieguo, nelle tabelle degli stipendi base figuranti nell'articolo 66 dello statuto e negli articoli 20 e 63 del regime applicabile agli altri agenti :

- all'importo della retribuzione netta con coefficiente correttore 100, per ciascuno scatto di ciascun grado dei funzionari e per ciascuna classe di ciascun gruppo degli altri agenti, si aggiungono il coefficiente correttore di cui sopra e il valore dell'adeguamento annuale delle retribuzioni, espresso in percentuale e/o in valore assoluto,
- la nuova tabella degli stipendi base in termini lordi viene stabilita determinando per ogni scatto o classe l'importo lordo che, dopo detrazione dell'imposta operata tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 4 e delle trattenute obbligatorie in virtù dei regimi di sicurezza sociale e di pensione, corrisponde all'importo della retribuzione netta,
- per questa conversione degli importi netti in importi lordi, si prende in considerazione la situazione del funzionario non coniugato che non beneficia di indennità e assegni previsti dallo statuto,
- il coefficiente correttore applicabile per il Belgio viene ricondotto a 100, come pure il coefficiente correttore applicabile per il Lussemburgo.

4. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, gli importi figuranti all'articolo 4 dello stesso sono moltiplicati per un fattore composto :

- dal fattore risultante dal precedente adeguamento,
- dal coefficiente correttore vigente per i funzionari con sede di servizio in Belgio, previa l'applicazione dell'articolo 63, quarto comma dello statuto e prima dell'incorporazione di cui al presente articolo, paragrafo 3,
- dal valore dell'adeguamento delle retribuzioni di cui al paragrafo 2,

e/o

- nella misura in cui l'adeguamento è espresso in valore assoluto, dalla percentuale media equivalente.

5. I coefficienti correttori applicabili nelle capitali e nelle sedi di servizio diverse da Bruxelles e Lussemburgo sono determinati in base alle relazioni fra le parità economiche di cui all'articolo 1 ed i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi corrispondenti.

Sono tuttavia applicabili le modalità previste all'articolo 8 concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione.

6. Per le sedi diverse da Bruxelles e Lussemburgo, l'andamento del costo della vita nel periodo di riferimento è indirettamente derivato dal prodotto fra l'indice comune di Bruxelles e la variazione della parità economica della sede in questione.

## CAPITOLO 2

### ADEGUAMENTI INTERMEDI DELLE RETRIBUZIONI

(articolo 65, paragrafo 2 dello statuto)

#### Articolo 4

1. Con effetto al 1° gennaio, si decidono gli adeguamenti intermedi delle retribuzioni previsti all'articolo 65, paragrafo 2 dello statuto in caso di variazione sensibile del costo della vita, se è raggiunta una determinata soglia di sensibilità, e tenendo conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso.

2. La proposta della Commissione è trasmessa al Consiglio al più tardi nel corso della seconda metà del mese di aprile.

3. Detti adeguamenti intermedi sono presi in considerazione al momento dell'adeguamento annuale delle retribuzioni.

#### Articolo 5

1. La previsione dell'andamento del potere d'acquisto per il periodo considerato è stabilita dall'Istituto statistico nel mese di marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti in occasione della riunione prevista all'articolo 12.

Se da tale previsione risulta una percentuale negativa, la metà di quest'ultima viene presa in considerazione al momento dell'adeguamento.

2. L'andamento del costo della vita per Bruxelles è misurato mediante l'indice comune sul periodo di riferimento del secondo semestre dell'anno civile precedente.

3. Per le sedi di servizio diverse da Bruxelles e Lussemburgo, la parità economica è calcolata con riferimento a Bruxelles. L'andamento del costo della vita è calcolato secondo le modalità definite all'articolo 3, paragrafo 6.

#### Articolo 6

1. La soglia di sensibilità è fissata al 55 % del tasso medio dell'andamento del costo della vita della Comunità,

accertato nel corso del secondo semestre dell'anno civile precedente e pubblicato dall'Istituto statistico nel suo aggiornamento mensile dei prezzi al consumo. Tuttavia, si prescrive un minimo del 2,75 % e un massimo del 5 %.

2. Per l'applicazione della soglia così determinata si adotta la seguente procedura, fatta salva, per il calcolo del coefficiente correttore, l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma :

- se la soglia sopra definita viene raggiunta o superata per Bruxelles, vengono adeguati i coefficienti correttori vigenti per tutte le sedi di servizio,
- se la soglia di sensibilità non è raggiunta per Bruxelles, vengono adeguati unicamente i coefficienti correttori delle sedi in cui l'inflazione è superiore a detta soglia.

#### Articolo 7

1. Il valore dell'adeguamento è uguale all'indice comune di Bruxelles, eventualmente moltiplicato per la metà dell'indicatore specifico previsionale se quest'ultimo è negativo.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 :

- il coefficiente correttore per Bruxelles e Lussemburgo è pari al prodotto del valore dell'adeguamento e del coefficiente correttore precedente,
- il coefficiente correttore per le altre sedi di servizio è pari al prodotto del valore dell'adeguamento e del rapporto fra la parità economica e il corrispondente tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto.

## CAPITOLO 3

### PAESI CON FORTE INFLAZIONE

(data di efficacia dei coefficienti correttori)

#### Articolo 8

1. Per i paesi con forte inflazione, la data di efficacia dei coefficienti correttori è anteriore al 1° gennaio per l'adeguamento intermedio o al 1° luglio per l'adeguamento annuale, in modo da compensare la perdita di potere d'acquisto in corrispondenza a quella che si registrerebbe in un paese in cui l'andamento del costo della vita fosse quello della soglia di sensibilità. Per ciascuna sede di servizio si determina il numero teorico di giorni di cui si dovrebbe anticipare il termine iniziale di efficacia per ottenere tale corrispondenza di perdita, secondo la formula seguente :

$$N = \frac{-6 + \left[ \frac{1-b}{1-\sqrt[6]{b}} \right] - \left[ \frac{1-a}{1-\sqrt[6]{a}} \right] - 6 + \left[ \frac{1-a}{1-\sqrt[6]{a}} \right]}{1 - \frac{1}{a}} \times 30$$

dove « N » è il numero teorico di giorni, « a » la percentuale di andamento del costo della vita nella sede + 1, « b » il livello della soglia di sensibilità + 1.

2. Sulla base del numero teorico di giorni, le date di efficacia sono stabilite :

— al primo giorno del mese per le sedi di servizio che hanno una data teorica situata tra il 22 del mese precedente e il 6 del mese considerato,  
e

— al 16 del mese per le sedi di servizio che hanno una data teorica situata tra il 7 e il 21 dello stesso mese.

La data di efficacia per l'adeguamento intermedio non può mai essere il 1° o il 16 dicembre né, per l'adeguamento annuale, il 1° o il 16 giugno.

#### CAPITOLO 4

##### ISTITUZIONE DI COEFFICIENTI CORRETTORI

(articolo 64 dello statuto)

###### Articolo 9

Sulla base di una relazione dell'Istituto statistico e quando elementi oggettivi mettono in evidenza una sensibile distorsione del potere d'acquisto in un determinato luogo rispetto a quello rilevato nella capitale dello Stato membro interessato, il Consiglio, su proposta della Commissione e conformemente all'articolo 64, secondo comma dello statuto, decide la fissazione di un coefficiente correttore per detto luogo.

#### CAPITOLO 5

##### CLAUSOLA DI ECCEZIONE

###### Articolo 10

Qualora si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno della Comunità, valutato alla luce dei dati obiettivi forniti in merito dalla Commissione, la Commissione, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie, presenta adeguate proposte al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione delle altre istituzioni interessate, secondo la procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

#### CAPITOLO 6

##### COMPITI DELL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E RAPPORTI CON GLI ISTITUTI NAZIONALI DI STATISTICA DEGLI STATI MEMBRI

###### Articolo 11

L'Istituto statistico ha il compito di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell'elaborazione degli elementi considerati per gli adeguamenti delle retribuzioni. Esso è in particolare incaricato di formulare qualsiasi valutazione od avviare qualsiasi studio necessario a tale sorveglianza.

###### Articolo 12

L'Istituto statistico convoca ogni anno, nel mese di marzo, un gruppo di lavoro composto di esperti degli istituti nazionali e denominato « gruppo articolo 65 dello statuto ».

In tale occasione si procede ad un esame di tutti i problemi statistici riguardanti gli indicatori specifici ed in particolare i problemi posti dalla definizione di questi indicatori netti.

Nella riunione sono inoltre comunicati :

- i dati relativi all'andamento della durata della prestazione di lavoro nelle amministrazioni centrali,
- gli elementi che consentono di elaborare la previsione sull'andamento del potere d'acquisto relativa all'adeguamento intermedio delle retribuzioni.

###### Articolo 13

L'Istituto statistico convoca almeno una volta all'anno, al più tardi in settembre, un gruppo di lavoro composto di esperti degli istituti nazionali e denominato « gruppo articolo 64 dello statuto ».

In tale occasione si procede ad un esame di tutti i problemi statistici riguardanti la definizione dell'indice comune e delle parità economiche.

###### Articolo 14

Ogni Stato membro comunica all'Istituto statistico gli elementi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla composizione e l'andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

#### CAPITOLO 7

##### DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI REVISIONE

###### Articolo 15

1. Le disposizioni del presente allegato sono applicabili per il periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 2001.
2. Alla fine del quinto anno avrà luogo una valutazione, a cui seguirà, se del caso, una revisione sulla base di una relazione trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio e di una eventuale proposta della Commissione, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie. »

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3831/91 DEL CONSIGLIO**

del 19 dicembre 1991

**che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità al fine di introdurre un contributo temporaneo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

visto il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo (<sup>1</sup>),

visto il parere della Corte di giustizia,

preso atto della relazione della commissione di concertazione istituita con la decisione del Consiglio del 23 giugno 1981;

considerando che dai lavori della suddetta commissione di concertazione è risultato che una misura, applicabile a titolo temporaneo alle retribuzioni corrisposte dalle Comunità, deve essere introdotta nella forma di un contributo temporaneo prelevato alla fonte, congiuntamente all'adozione di un metodo che fissa le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto, in quanto elementi interdipendenti di una soluzione globale;

considerando che il livello, le modalità di applicazione, le date di inizio e di scadenza di tale contributo sono stati negoziati in tale ambito;

considerando che occorre modificare di conseguenza lo statuto ed il regime applicabile agli altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**CAPITOLO I****Modifica dello statuto dei funzionari delle Comunità europee***Articolo 1*

Nello statuto dei funzionari è inserito l'articolo seguente:

(<sup>1</sup>) Parere reso il 12 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

*« Articolo 66 bis*

1. A titolo temporaneo, per un periodo che inizia il 1° gennaio 1992 e termina il 1° luglio 2001, è istituita una misura, denominata qui di seguito "contributo temporaneo", applicabile, in deroga dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (<sup>1</sup>), alle retribuzioni corrisposte dalle Comunità ai funzionari in attività di servizio.

2. a) Il tasso del contributo temporaneo, applicato alla base imponibile di cui al paragrafo 3, è fissato al 5,83 %.

b) Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 1 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, previa consultazione delle altre istituzioni interessate, può eventualmente, in occasione della valutazione prevista all'articolo 15, paragrafo 2 dell'allegato XI dello statuto, riadeguare il tasso del contributo temporaneo di cui alla lettera a), sulla base di una relazione e di un'eventuale proposta della Commissione.

3. a) La base di calcolo del contributo temporaneo è costituita dallo stipendio base corrispondente al grado e allo scatto presi in considerazione per il calcolo della retribuzione, previa deduzione:

— dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi deduzione a titolo del contributo temporaneo, un funzionario del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII

e

— di un importo pari allo stipendio base corrispondente al grado D 4, primo scatto.

b) Gli elementi che concorrono alla determinazione della base di calcolo del contributo temporaneo sono espressi in franchi belgi e ad essi si applica il coefficiente correttore 100.

4. L'applicazione del contributo temporaneo non può comportare una riduzione delle retribuzioni a un importo inferiore all'importo netto corrisposto al medesimo titolo alla vigilia di tale applicazione<sup>(1)</sup>.

La parte del contributo rimasta inapplicata per un anno in conseguenza della disposizione figurante nel primo comma viene aggiunta in misura corrispondente al prelievo dell'anno successivo.

5. Il contributo temporaneo viene riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; il gettito viene iscritto come entrata nel bilancio generale delle Comunità.

(<sup>1</sup>) GU n. 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1).

(<sup>1</sup>) Per importi netti riscossi alla vigilia del contributo temporaneo s'intende il reddito riscosso senza tener conto dell'adeguamento annuale 1991.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

## CAPITOLO II

### Modifiche al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

#### Articolo 2

Il testo dell'articolo 20, terzo comma del regime applicabile agli altri agenti è sostituito dal testo seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 66 bis dello statuto, relative al contributo temporaneo, sono applicabili per analogia agli agenti temporanei. »

## CAPITOLO III

### Disposizioni finali

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DANKERT

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3832/91 DEL CONSIGLIO**  
del 19 dicembre 1991

**che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità per quanto riguarda il contributo al regime delle pensioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

visti lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(1)</sup> e modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 <sup>(2)</sup>,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,

visto il parere della Corte di giustizia,

preso atto della relazione della commissione di concertazione istituita con la decisione del Consiglio del 23 giugno 1981;

considerando che risulta opportuno, nel quadro della soluzione globale derivante dai negoziati e al fine di garantire per un più lungo periodo l'equilibrio del regime

delle pensioni, potenziare le disponibilità finanziarie di detto regime mediante un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1993, del tasso del relativo contributo, stabilito all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto;

considerando che occorre modificare di conseguenza lo statuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. All'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto il tasso del 6,75 % è sostituito dal tasso dell'8,25 %.
2. All'articolo 42, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti il tasso del 13,5 % è sostituito dal tasso del 16,5 %.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DANKERT

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> Parere reso il 12 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3833/91 DEL CONSIGLIO**

del 19 dicembre 1991

**che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 1990, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(1)</sup> e modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3830/91 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità <sup>(3)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 <sup>(4)</sup> non aveva potuto prendere in considerazione l'evoluzione reale delle retribuzioni in alcune funzioni pubbliche; che le cifre relative alle evoluzioni anzidette sono attualmente disponibili; che è quindi opportuno rettificare di conseguenza gli importi indicati nel regolamento precitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Con effetto dal 1° luglio 1990:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	379 396	399 551	419 706	439 861	460 016	480 171		
A 2	336 687	355 919	375 151	394 383	413 615	432 847		
A 3 / LA 3	278 837	295 659	312 481	329 303	346 125	362 947	379 769	396 591
A 4 / LA 4	234 253	247 383	260 513	273 643	286 773	299 903	313 033	326 163
A 5 / LA 5	193 131	204 572	216 013	227 454	238 895	250 336	261 777	273 218
A 6 / LA 6	166 896	176 003	185 110	194 217	203 324	212 431	221 538	230 645
A 7 / LA 7	143 665	150 814	157 963	165 112	172 261	179 410		
A 8 / LA 8	127 061	132 183						
B 1	166 896	176 003	185 110	194 217	203 324	212 431	221 538	230 645
B 2	144 605	151 384	158 163	164 942	171 721	178 500	185 279	192 058
B 3	121 295	126 932	132 569	138 206	143 843	149 480	155 117	160 754
B 4	104 907	109 796	114 685	119 574	124 463	129 352	134 241	139 130
B 5	93 774	97 731	101 688	105 645				
C 1	107 007	111 320	115 633	119 946	124 259	128 572	132 885	137 198
C 2	93 068	97 023	100 978	104 933	108 888	112 843	116 798	120 753
C 3	86 821	90 208	93 595	96 982	100 369	103 756	107 143	110 530
C 4	78 442	81 621	84 800	87 979	91 158	94 337	97 516	100 695
C 5	72 335	75 298	78 261	81 224				
D 1	81 745	85 319	88 893	92 467	96 041	99 615	103 189	106 763
D 2	74 535	77 709	80 883	84 057	87 231	90 405	93 579	96 753
D 3	69 373	72 342	75 311	78 280	81 249	84 218	87 187	90 156
D 4	65 410	68 092	70 774	73 456				

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(3)</sup> GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 87/530/Euratom, CECA, CEE (GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 40).<sup>(4)</sup> GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1.

b) all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 5 721 FB » è sostituito da « 5 742 FB »,

— all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 7 368 FB » è sostituito da « 7 395 FB »,

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII del medesimo, l'importo « 13 161 FB » è sostituito da « 13 210 FB »,

— all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 6 583 GB » è sostituito da « 6 608 FB ».

#### Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 1990, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	178 127	200 193	222 259	244 325
	II	129 282	141 879	154 476	167 073
	III	108 641	113 482	118 323	123 164
B	IV	104 368	114 583	124 798	135 013
	V	81 977	87 380	92 783	98 186
C	VI	77 965	82 556	87 147	91 738
	VII	69 783	72 156	74 529	76 902
D	VIII	63 071	66 786	70 501	74 216
	IX	60 739	61 586	62 433	63 280

#### Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1990, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato :

— a 3 447 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5 ;

— a 5 283 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

#### Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1990 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

#### Articolo 5

1. Con effetto al 16 maggio 1990, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nei paesi qui appresso, è fissato come segue :

Grecia	99,8
Regno Unito (tranne Culham)	119,5
Portogallo	98,3

2. I coefficienti correttivi applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (1) restano applicabili.

#### Articolo 6

Con effetto al 1° luglio 1990, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella seguente :

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	FB per giorno del calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	2 239	1 055	1 539	883
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	2 173	985	1 475	770
Altri gradi	1 971	918	1 269	634

(1) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

*Articolo 7*

Con effetto al 1° luglio 1990, le indennità per servizi continui od avvicendati, di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 <sup>(1)</sup> sono stabilite a 9 989, 15 077, 16 483, 22 474 FB.

*Articolo 8*

Con effetto al 1° luglio 1990, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 <sup>(2)</sup> si applica il coefficiente correttore di 3,574500.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DANKERT

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3834/91 DEL CONSIGLIO**

del 19 dicembre 1991

**che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1991, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup> e modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3830/91<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

visto l'allegato XI dello statuto che fissa le modalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della rela-

zione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 1991;

considerando che, in attesa di una decisione del Consiglio sulla proposta della Commissione che stabilisce a decorrere dal 1° ottobre 1990 i coefficienti correttivi applicabili in Germania alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre a titolo provvisorio adattare i coefficienti esistenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Con effetto al 1° luglio 1991:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi mensili di base è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	392 296	413 136	433 976	454 816	475 656	496 496		
A 2	348 134	368 020	387 906	407 792	427 678	447 564		
A 3 / LA 3	288 318	305 712	323 106	340 500	357 894	375 288	392 682	410 076
A 4 / LA 4	242 219	255 795	269 371	282 947	296 523	310 099	323 675	337 251
A 5 / LA 5	199 698	211 528	223 358	235 188	247 018	258 848	270 678	282 508
A 6 / LA 6	172 573	181 989	191 405	200 821	210 237	219 653	229 069	238 485
A 7 / LA 7	148 550	155 942	163 334	170 726	178 118	185 510		
A 8 / LA 8	131 380	136 680						
B 1	172 573	181 989	191 405	200 821	210 237	219 653	229 069	238 485
B 2	149 521	156 531	163 541	170 551	177 561	184 571	191 581	198 591
B 3	125 418	131 247	137 076	142 905	148 734	154 563	160 392	166 221
B 4	108 475	113 530	118 585	123 640	128 695	133 750	138 805	143 860
B 5	96 961	101 053	105 145	109 237				
C 1	110 645	115 105	119 565	124 025	128 485	132 945	137 405	141 865
C 2	96 231	100 321	104 411	108 501	112 591	116 681	120 771	124 861
C 3	89 773	93 275	96 777	100 279	103 781	107 283	110 785	114 287
C 4	81 109	84 396	87 683	90 970	94 257	97 544	100 831	104 118
C 5	74 794	77 858	80 922	83 986				
D 1	84 523	88 219	91 915	95 611	99 307	103 003	106 699	110 395
D 2	77 069	80 351	83 633	86 915	90 197	93 479	96 761	100 043
D 3	71 732	74 802	77 872	80 942	84 012	87 082	90 152	93 222
D 4	67 634	70 408	73 182	75 956				

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 5 742 FB » è sostituito da « 5 937 FB »,

— all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 7 395 FB » è sostituito da « 7 646 FB »,

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato

VII dello stesso, l'importo « 13 210 FB » è sostituito da « 13 659 FB »,

— all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 6 608 FB » è sostituito da « 6 833 FB ».

#### Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1991, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	184 185	207 000	229 815	252 630
	II	133 678	146 703	159 728	172 753
	III	112 334	117 340	122 346	127 352
B	IV	107 917	118 479	129 041	139 603
	V	84 764	90 351	95 938	101 525
C	VI	80 615	85 362	90 109	94 856
	VII	72 155	74 609	77 063	79 517
D	VIII	65 216	69 057	72 898	76 739
	IX	62 804	63 680	64 556	65 432

#### Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1991 l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è stabilito :

— a 3 564 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,

— a 5 463 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

#### Articolo 4

Le pensioni maturate al 1° luglio 1991 sono calcolate, a decorrere da tale data, sulla base della tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

#### Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1991, la data « 1° luglio 1990 » figurante all'articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data « 1° luglio 1991 ».

#### Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 1991, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nei paesi qui appresso sono fissati come segue :

Grecia	93,4
Italia (tranne Varese)	108,8
Berlino	110,9 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Cifra provvisoria.

2. Con effetto al 1° luglio 1991 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso, sono stabiliti come segue<sup>(2)</sup> :

Belgio	100,0
Danimarca	124,2
Germania (tranne Berlino)	95,1 <sup>(1)</sup>
Berlino	107,5 <sup>(1)</sup>
Karlsruhe	96,9
Grecia	80,8
Spagna	108,7
Francia	107,0
Irlanda	93,0
Italia (tranne Varese)	104,1
Varese	108,6
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	83,5
Portogallo	92,8
Regno Unito (tranne Culham)	108,6
Culham	98,8

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88<sup>(2)</sup> restano applicabili.

<sup>(1)</sup> Con riserva delle rettifiche che potrebbero intervenire a seguito della verifica quinquennale dei coefficienti correttori per il periodo 1. 1. 1986 - 31. 12. 1990.

<sup>(2)</sup> GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

*Articolo 7*

Con effetto al 1° luglio 1991, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella qui appresso :

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	2 315	1 091	1 591	913
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	2 247	1 018	1 525	796
Altri gradi	2 038	949	1 312	656

*Articolo 8*

Con effetto al 1° luglio 1991, le indennità per servizi continui od avvicendati di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 <sup>(1)</sup>, sono fissate a 10 329, 15 589, 17 044 e 23 238 FB.

*Articolo 9*

Con effetto al 1° luglio 1991, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 <sup>(2)</sup>, si applica il coefficiente 3,696033.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DANKERT

<sup>(1)</sup> GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3835/91 DEL CONSIGLIO**

del 19 dicembre 1991

relativo all'adeguamento dell'indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4045/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che fissa il trattamento economico del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado delle Comunità europee <sup>(2)</sup>, e modifica pertanto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

considerando che occorre aumentare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 nonché all'articolo 21 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Con effetto al 1° luglio 1991:

- a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sono i seguenti:

— presidente : 55 270 franchi belgi,  
— vicepresidente : 35 520 franchi belgi,  
— commissario : 23 685 franchi belgi;

- b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sono i seguenti:

— presidente : 55 270 franchi belgi,  
— giudice o avvocato generale : 23 685 franchi belgi,  
— cancelliere : 21 600 franchi belgi;

- c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, è sostituito da 31 600 franchi belgi.

*Articolo 2*

Con effetto al 1° luglio 1991:

- a) gli importi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sono i seguenti:

— presidente : 23 685 franchi belgi,  
— membri : 21 600 franchi belgi,  
— cancelliere : 18 370 franchi belgi;

- b) l'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, secondo comma, è sostituito da 28 820 franchi belgi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DANKERT

<sup>(1)</sup> GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2426/91 (GU n. L 222 del 10. 8. 1991, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 1.